

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

24 AGO. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

24 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,  
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1287

OGGETTO: \_\_\_\_\_ ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER  
L'ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE N.30/96 AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, E  
PER LA REVISIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.19/80 IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI IN MA  
TERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. -





1287

24 AGO. 2001

## LA GIUNTA REGIONALE

### SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

- VISTO il D. P. R. 14 gennaio 1972, n. 1;  
VISTO il D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;  
VISTO il D. P. R. 8 aprile 1980, n. 19;  
VISTA la L. R. 25 luglio 1996, n. 27;  
VISTA la L. R. 30 luglio 1996, n. 30;  
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;  
VISTO il D. Lglv. 18 agosto 2000, n. 267;
- CONSIDERATO che con legge regionale n. 30 del 30 luglio 1996, la Regione Lazio ha adeguato la vigente normativa in materia di circoscrizioni comunali alla legge n.142/90, recante norme sull'Ordinamento delle Autonomie locali relativamente a:
- Decentramento e municipi (art.5)
  - Unione di comuni (art.6)
  - Programma regionale (artt.7 e 8);
- VALUTATO che con la riforma operata dalla legge 3 agosto 1999, n.265, e successivamente con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina delle unioni dei comuni demandando alle regioni il compito di disciplinare con legge "nell'ambito del programma territoriale di cui all'art.11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni, con eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo";
- RITENUTO di dover adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni ed, in particolare, intervenire sugli articoli relativi a:
- Il programma regionale di modifica delle circoscrizioni comunali
  - Fusioni
  - Individuazione dei bacini ottimali per la gestione dei servizi
  - Contributi per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
- CONSIDERATO altresì che la legge regionale n. 19/80 attualmente vigente in materia di referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni comunali risulta, dal confronto con il complesso normativo esistente in tema di consultazioni elettorali, parzialmente superata dalla successiva produzione normativa;
- PRESO ATTO che l'esperienza decennale maturata dalla Regione in materia referendaria ha messo in evidenza la necessità, per i motivi di cui sopra, sia di integrare e modificare la legge regionale che disciplina i referendum consultivi sia di fornire ai comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni referendarie indicazioni operative standardizzate, nonché i prototipi del materiale elettorale da utilizzare, per facilitarne ed omogeneizzarne l'attività organizzativa;



bu

1287 24 AGO. 2001

RAVVISATA

quindi l'esigenza di procedere:

- a) Alla revisione ed attualizzazione della normativa vigente in materia di referendum consultivi regionali;
- b) Alla redazione delle istruzioni per gli uffici elettorali istituzionalmente preposti all'effettuazione delle attività referendarie nei Comuni interessati dai referendum stessi;
- c) Alla redazione delle istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione;
- d) Alla redazione delle istruzioni per l'Ufficio Circostrizionale per il Referendum;
- e) Alla elaborazione di modelli e stampati tipo che dovranno essere forniti dai comuni e dalla Regione;

RITENUTO

pertanto necessario istituire un Gruppo di Lavoro per la revisione delle leggi regionali in argomento, composto da esperti particolarmente qualificati in materia elettorale, amministrativa e legislativa, sia interni che esterni all'amministrazione regionale;

### DELIBERA

- 1) Di istituire presso l'area 1/E del Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza un Gruppo di Lavoro per la elaborazione di una proposta di legge di modifica delle leggi regionali n.19/80 e n.30/96, composto da n. 7 esperti particolarmente qualificati in materia legislativa, amministrativa ed elettorale con i compiti di cui alle premesse;
- 2) Di fissare la durata dei lavori di tale gruppo in mesi 4 ( salvo proroghe adeguatamente motivate disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale ) dalla data della sua prima convocazione, al termine dei quali dovrà essere fornita al Dipartimento competente in materia una relazione conclusiva contenente gli elaborati di cui al precedente punto 1);
- 3) Di determinare, come di seguito indicato, la composizione del Gruppo di Lavoro :
  - Due componenti esterni designati dal Ministero dell'Interno, di comprovata esperienza e professionalità in materia elettorale e nella predisposizione di modelli e percorsi operativi per gli addetti agli uffici elettorali;
  - Un esperto amministrativista designato dall'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali;
  - Il Direttore della Struttura di Consulenza sulla Produzione legislativa, con funzioni di coordinamento;
  - Un funzionario della Struttura di Consulenza sulla Produzione legislativa;
  - Un componente appartenente alla Segreteria tecnica dell'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali;
  - Il dirigente del Servizio 1° dell'Area 1/E;Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario dell'Area Rapporti Autonomie Locali;



cu

1287 24 AGO. 2001



- 4) Di demandare la formale costituzione del Gruppo di Lavoro a specifico decreto del Presidente della Giunta Regionale, da adottarsi con le modalità previste dalla legge regionale n.27/96;
- 5) Con successivo provvedimento saranno definiti i compensi da corrispondere ai componenti esterni.

La presente deliberazione non è soggetta al controllo di cui all'art. 17, comma 32 della L. n. 127/1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

30 AGO. 2001



*lu*